



33750/11

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 05/05/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO BARDOVAGNI  
Dott. MARCELLO ROMBOLA'  
Dott. MARIATESTANIA DI TOMASSI  
Dott. ALDO CAVALLO  
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

SENTENZA  
- Presidente - N. 580/2011 -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
- Consigliere - N. 45561/2010  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PMT PRESSO TRIBUNALE DI TORINO  
nei confronti di:

1) S.S. N. IL "omissis"

avverso la sentenza n. 633/2007 GUP PRESSO TRIB.MINORI di  
TORINO, del 11/02/2010

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2011 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Caduzolo  
che ha concluso per *l'annullamento con rinvio delle sentenze*  
*informato;*

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. Domenico Lombardo, il quale ha concluso  
per il rispetto del rinvio del PM.

**Ritenuto in fatto**

1. - Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Torino, con sentenza deliberata l'11 febbraio 2010, ha dichiarato - ai sensi dell'art. 98 cod. proc. pen., e su conforme richiesta del Pubblico Ministero - non luogo a procedere nei confronti di S.S., imputato del reato di cui agli artt. 424 e 425 cod. pen. Compresso in "omissis" ed a lui contestato per aver distrutto, appiccando un incendio, masserizie ed arredamenti in tre locali in disuso di uno stabile di proprietà comunale, trattandosi di persona incapace d'intendere e di volere, evidenziando sul punto che l'imputato era «poco più che quindicenne all'epoca dei fatti» e che mancava la prova, non più acquisibile in sede dibattimentale ad una così grande distanza temporale dai fatti, della capacità d'intendere e di volere, «in particolare sotto il profilo della volizione, essendo il disvalore del fatto immediatamente percepibile».

2. - Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Torino, deducendone l'illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando al riguardo che la declaratoria della incapacità d'intendere e di volere del Sacchi non era stata ricollegata dal giudice di merito ad alcuna specifica evidenza, non risultando indicata nella sentenza impugnata alcuna circostanza, relativa alle condizioni socio-ambientali, familiari, al grado di istruzione, di educazione, alla natura del reato, ovvero legata al comportamento processuale del minore, idonea a far presumere una immaturità dello stesso, rappresentando, in particolare, proprio l'immediata percepibilità del disvalore del fatto un dato sintomatico da cui fondatamente desumere l'imputabilità del minore.

**Considerato in diritto**

La sentenza impugnata, seppur concisamente motivata, resiste a tutte le censure mosse dal ricorrente, conformandosi la decisione del giudice di merito a principi di diritto pienamente condivisibili.

Al riguardo non è superfluo evidenziare, in primo luogo, che per quanto riguarda il reato commesso da minore tra 14 e 18 anni, affinché il comportamento materiale vietato assurga a reato, esso deve essere «sostenuto» non solo dall'elemento soggettivo richiesto per quella specie di illecito, ma anche dalla capacità di intendere e di volere di cui all'art. 98 cod. pen. e cioè dalla capacità

... minorile al comprendere l'antigiuridicità del fatto e dalla libertà di tenere un comportamento diverso da quello posto in essere.

Il legislatore, in particolare, non ha stabilito alcuna presunzione né di capacità né di incapacità, lasciando all'accusa l'onere della prova della capacità del minore, sia cognitiva che volitiva, come di tutti gli altri elementi costitutivi del reato.

Con specifico riferimento al tipo d'indagine richiesto per stabilire la capacità del minore occorre altresì considerare che mentre l'incapacità di intendere e di volere derivante da causa psicopatologica ha carattere assoluto, nel senso che essa prescinde, talora, dalla natura e dal grado di disvalore sociale della condotta posta in essere, quella da immaturità ha invece carattere «relativo», nel senso che la maturità psichica e mentale del minore è accertabile sulla base di elementi non soltanto psichici, ma anche socio-pedagogici, relativi all'età evolutiva, sicché il relativo esame va compiuto non solo con stretto riferimento al reato commesso ma con auspicabile immediatezza rispetto alla commissione dell'illecito, inevitabilmente influenzando il decorso del tempo sul processo stesso di maturazione dell'imputato minorenni.

Alla stregua di tali principi nessun profilo di illegittimità è allora ravvisabile nella sentenza impugnata per avere il giudicante ritenuto, valutata l'età dell'imputato, poco più che quindicenne, l'obiettiva gravità del fatto e nel contempo l'omissione di qualsiasi indagine sulla sua personalità e sull'ambiente socio-familiare in cui lo stesso si è formato, non più esperibile proficuamente a distanza di anni dal fatto, in adesione ad una espressa richiesta in tal senso del Pubblico Ministero ed in applicazione del generale principio «in dubio pro reo», dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato minorenni, per immaturità al momento del fatto.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Il consigliere estensore

Il presidente

**DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA**

**12 SET. 2011**



**IL CANCELLIERE**

**Stefania Fajella**